



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio XII - Ufficio scolastico di Verona
Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona

Prot. n. 4469/C.02.c
USTVROrgMovPers

Verona, 29 giugno 2012

IL DIRIGENTE

- VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola 29/11/2007;
- VISTA la sequenza contrattuale ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29.11.2007 del comparto scuola, sottoscritta il 25.7.2008;
- VISTO l'Accordo nazionale, stipulato in data 12 marzo 2009 tra il Ministero della Pubblica Istruzione e le OO.SS. del comparto scuola, concernente l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 3, della sequenza contrattuale (ex art. 62 ccnl/2007) sottoscritta il 25 luglio 2008;
- VISTA la graduatoria definitiva per l'attribuzione del beneficio economico di cui all'art. 2 comma 3, della sequenza contrattuale 25.7.2008 (II^a posizione economica) formulata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dell'Accordo 12 marzo 2009, per il personale con contratto a tempo indeterminato, appartenente al profilo professionale di ASSISTENTE TECNICO dell'area B, della provincia di VERONA approvata con decreto n. 963/C02c del 5.2.2010;
- VISTO l'Allegato 1 all'Accordo Nazionale 12.3.2009 che stabilisce il contingente provinciale delle posizioni economiche attribuibili per la provincia, all'area B profilo assistente tecnico, che risultano pari a n. 28;
- VISTO il proprio decreto n. 9282/C02c del 18.8.2010 con il quale sono state attribuite n. 21 posizioni economiche di cui all'art. 2 comma 3, della sequenza contrattuale 25.7.2008 per il profilo di assistente tecnico;
- VISTO l'Accordo Nazionale sottoscritto in data 12.5.2011 tra il MIUR e le OO.SS. del comparto scuola, che rende permanenti le disposizioni disciplinate dagli Accordi Nazionali 20.10.2008 e 12.3.2009;
- VISTO il provvedimento n. 8335 del 6.6.2011 dell'USR per il Veneto, con il quale sono state indette nuove procedure concorsuali finalizzate all'attribuzione delle posizioni economiche non precedentemente attribuite per esaurimento delle graduatorie formulate per effetto dei citati Accordi o per surroga di beneficiari cessati dal servizio;
- VISTA la graduatoria definitiva del personale ATA – profilo ASSISTENTE TECNICO – aspirante all'attribuzione della seconda posizione economica approvata con decreto prot. n. 11251/C02c del 11.8.2011;
- VISTO l'elenco degli assistenti tecnici, inseriti nella citata graduatoria definitiva, che hanno frequentato con esito positivo il corso di formazione di cui alla lettera "L" dell'Allegato Tecnico all'Accordo nazionale 12.3.2009;
- TENUTO CONTO, altresì, delle posizioni economiche disponibili al 1.9.2011 e precedentemente non attribuite per esaurimento della graduatoria approvata con decreto n. 963/C02c del 5.2.2010;
- VISTA la delega della Direzione Generale del Veneto prot. n. 7368/C3 del 19.7.2010 per l'emanazione del presente provvedimento;

D E C R E T A

Art. 1

Al personale appartenente al profilo professionale di ASSISTENTE TECNICO, indicato nell'allegato elenco, costituente parte integrante del presente provvedimento, è attribuita, in applicazione dell'articolo 2,



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio XII - Ufficio scolastico di Verona
Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona

comma 3, della sequenza contrattuale – ex art. 62 ccnl/2007 – sottoscritta il 25.7.2008, la posizione economica di **Euro 1.800,00 a.i.**, da corrispondere in tredici mensilità. La decorrenza di detta attribuzione è fissata al **1° settembre 2011**.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo Nazionale sottoscritto il 12.3.2009, il beneficio economico della II^a posizione economica non è cumulabile con quello eventualmente in godimento per effetto della I^a posizione economica prevista dall'art. 7 CCNL/2005 ovvero dall'art. 2 della sequenza contrattuale 25.7.2008.

Art. 3

La spesa grava sul capitolo n. 2149 dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione relativo all'esercizio finanziario in corso e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il presente decreto e' inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per quanto di competenza.

La Direzione provinciale dei servizi vari del tesoro è autorizzata a variare le relative partite di spesa fissa.

Sono fatti salvi eventuali conguagli a debito o a credito conseguenti a osservazioni della Ragioneria Territoriale dello Stato.

L'elenco allegato al presente decreto a trattazione automatizzata è inserito nel supporto magnetico trasmesso al Dipartimento Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro - Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato.

Art. 4

Avverso il presente decreto e' esperibile impugnativa a norma dell' articolo 63 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni.

IL DIRIGENTE
f.to Giovanni Pontara

AI DIRIGENTI SCOLASTICI ISTITUTI E SCUOLE DELLA PROVINCIA
ALLE OO.SS. del COMPARTO SCUOLA DELLA PROVINCIA
AGLI INTERESSATI per il tramite del Dirigente Scolastico della scuola di titolarità
ALL'ALBO - SEDE